

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1969

Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti noto lo stato di disagio in cui ancora versa la scuola secondaria di primo grado che, quale scuola d'obbligo, è in crescente continuo sviluppo. Tale situazione, conseguente all'indirizzo caratterizzante la politica scolastica seguita dai Governi democratici, rivolta a dare a tale tipo di scuola personale insegnante di ruolo (reclutato più con appositi provvedimenti legislativi, che con regolari concorsi), ha importato che migliaia di cattedre siano rimaste libere e molte altre lo saranno per effetto dell'applicazione delle recenti leggi che consentono agli abilitati di entrare nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.

Comunque, leggi che consentono e favoriscono l'ingresso per titoli nei ruoli della scuola dell'obbligo ne sono state approvate parecchie e varie altre sarà necessario varare mentre nulla è stato ancora fatto per i presidi incaricati che, pur prestando lodevole servizio da diversi anni, sono sempre stati trascurati nelle loro legittime aspirazioni.

La scuola dell'obbligo, oltre che di insegnanti qualificati, ha bisogno di presidi di provata esperienza e capacità. Sono i presidi, difatti, i responsabili dell'andamento didattico di una scuola e, nella fattispecie, sono loro che devono orientare il personale

al raggiungimento delle mete che la scuola dell'obbligo si propone.

Ora è notorio che, nonostante le migliaia di presidenze messe a concorso, moltissime altre scuole sono dirette da presidi incaricati che — alcune volte — non sono neppure abilitati all'insegnamento, e funzionano alla men peggio, in uno stato di arrangiamento e di provvisorietà cui occorre porre in linea definitiva rimedio.

Un concorso a preside non si conclude prima di due anni dalla data del bando ed i vincitori sono appena sufficienti a coprire i posti di quei colleghi che, nelle more dell'espletamento del concorso, hanno lasciato la scuola per raggiunti limiti di età o per altri motivi. D'altra parte, i vincitori rifiutano sempre i posti di presidenza aventi l'obbligatorietà di insegnamento per effetto della popolazione scolastica che, in moltissime scuole, non supera le 200 unità effettive. Ne consegue che le scuole medie di primo grado aventi sede in comuni con popolazione superiore alle 3.000 anime sono condannate a non avere mai un preside di ruolo.

Per sopperire a tutte queste manchevolezze, ed anche per dare una sistemazione definitiva ai presidi incaricati, sistemazione che va a totale vantaggio della scuola, abbiamo ritenuto necessario ed opportuno

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoporre alla vostra attenzione ed al vostro esame il presente disegno di legge che, mentre risponde ai desiderata della categoria, risolve il problema delle presidenze delle scuole secondarie di primo grado ed assegna ad esse un definitivo responsabile.

Con il presente disegno di legge, si mira, infatti, a risolvere un grave ed urgente problema ed a sancire un principio di giustizia per una categoria di benemeriti nei cui riguardi nulla è stato fatto sino ad ora.

Dal punto di vista economico il problema si presenta in gran parte risolto, ove si pensi che i presidi incaricati godono oggi delle indennità inerenti alle loro funzioni.

Onorevoli Senatori, confidiamo nel vostro appoggio e nella vostra sensibilità, in un momento nel quale da più parti si sottolinea l'esigenza di dare alla scuola serenità e certezza, indispensabili per il suo positivo incidere nella società italiana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I professori di ruolo delle scuole medie che abbiano tenuto l'incarico della presidenza per almeno quattro anni, riportando nell'ultimo decennio la qualifica di ottimo, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale riservato per soli titoli a posti di preside nelle scuole secondarie di primo grado.

Il periodo di quattro anni è ridotto alla metà per gli ex combattenti, reduci, partigiani, invalidi e mutilati di guerra e categorie assimilate.

Art. 2.

I professori, che abbiano titolo a partecipare al concorso riservato da bandire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno inclusi in una graduatoria di merito ad esaurimento e saranno nominati per la concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili per ciascun anno scolastico a partire da quello successivo all'approvazione della presente legge.

Art. 3.

Gli idonei dei precedenti concorsi ordinari a posti di preside hanno la precedenza su tutti gli altri concorrenti.

Art. 4.

Nella determinazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di servizio.